PARTE UFFICIALE

Torino — 10 giugno 1862.

Il N. 634 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 24 e 33 della legge 27 marzo p. p., n. 516, coi quali, attese le modificazioni con essa legge introdotte nella procedura civile osservata in Lombardia, è dichiarato che saranno stabilite con decreto reale le norme da seguirsi per le udienze, e per la forma e notificazione delle sentenze in materia civile, nonchè per le occorrenti comunicazioni d'ufficio, anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione; e che nello stesso modo sarà provveduto alla pubblicazione delle disposizioni necessarie ad attuare in Lombardia la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, ed a regolare l'esercizio dell'avvocatura in ciò che concerne la residenza, coordinando i rapporti di questa colla facoltà del libero patrocinio avanti tutte le Autorità giudiziarie della Lombardia;

Volendo provvedere agli oggetti sopra indicati;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dallo stesso Guardasigilli, per la trattazione degli affari civili nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature di Lombardia.

Art. 2. Il suddetto Regolamento entrerà in vigore col primo giorno del prossimo mese di luglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1.o giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE

R. CONFORTI.

REGOLAMENTO

per la trattazione degli affari civili nelle Corti, nei Tribunali e nelle Giudicature di Lombardia.

(Art. 24 e 33 della legge 27 marzo 1862, n. 516)

CAPO I. — *Dei Giudici di Mandamento.*

Art. 1. Le udienze per la trattazione delle cause civili avanti ai Giudici di mandamento saranno pubbliche, osservato, quanto alla loro polizia, il disposto dagli articoli 604 e 611 del codice di procedura penale.

Nella sala d'udienza della Giudicatura rimarrà di continuo affissa, per cura del Segretario, una tabella dei giorni stabiliti per le ordinarie udienze pubbliche e del relativo orario.

Art. 2. Gli avvocati e le persone che per vincolo di parentela sono ammesse a rappresentare le parti avanti i Giudici di mandamento per procura dovranno, se richiesti, giustificare la rispettiva loro qualità; in difetto il Giudice provvederà a tenore del § 23 dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 1850.

Art. 3. Occorrendo che un affare trattato in primo grado avanti il Giudice di mandamento debba devolversi in grado d'appello o di revisione al Tribunale di circondario od a quello di Terza Istanza, la parte che non fosse assistita da avvocato dovrà eleggere domicilio presso persona dimorante nel luogo di residenza del Tribunale a cui si devolve l'affare in ulterior grado, facendo di ciò constare negli atti, a norma del Giudice superiore per le occorrenti intimazioni, altrimenti queste intimazioni verranno fatte per affissione nel modo prescritto dal § 494 del regolamento del processo civile.

Art. 4. Le sentenze dei Giudici di mandamento saranno rese in nome del Re.

Comincieranno colle parole — *In nome di S. M.* (il nome del Re) *per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, il Giudice di Mandamento di.... ha pronunciato la seguente*

Sentenza

seguirà quindi il tenore della sentenza, che dovrà comprendere anche i motivi.

La sentenza così estesa verrà letta dal Giudice in udienza pubblica prima della sua intimazione alle parti. Non sarà tuttavia necessaria la loro presenza a questa pubblicazione, ed in ogni caso la sentenza non produrrà i suoi effetti che mediante l'intimazione.

Art. 5. Gli affari di volontaria giurisdizione, la cui cognizione è riservata ai Tribunali di circondario giusta l'articolo 7 della legge 27 marzo 1862, saranno tuttavia assunti dal Giudice di mandamento; il quale, tostochè ne abbia compiuta la trattazione, li trasmetterà al Tribunale di circondario con un succinto rapporto in cui esporrà la natura dell'affare e degli atti, ed il motivato suo parere.

Il Tribunale trasmetterà insieme cogli atti il Decreto che avrà proferito al Giudice di Mandamento per l'esecuzione, o per le ulteriori incumbenze che fossero del caso.

Il decreto del Tribunale dovrà sempre conservarsi negli atti della Giudicatura.

Art. 6. Ove, per mancanza o per impedimento del Giudice e del Vice-Giudice di un Mandamento, sia chiamato, a termini dell'articolo 25 della legge 13 novembre 1859, a farne le veci il Giudice del Mandamento più vicino nel distretto del Tribunale di Circondario, il Segretario ne informerà immediatamente il Presidente ed il Procuratore del Re dello stesso Tribunale.

In caso di urgenza il Giudice viciniore, a cui il Segretario manderà avviso della mancanza od impedimento del Giudice e del Vice Giudice, darà anche dal proprio ufficio di Giudicatura i provvedimenti richiesti, senza attendere gli ordini del Presidente, o del Procuratore del Re.

CAPO II. — *Dei Tribunali di Circondario.*

SEZIONE I. — *Ruolo e chiamata all'udienza.*

Art. 7. In ogni Tribunale di Circondario sarà tenuto un *Ruolo generale* delle cause già mature alla decisione.

Consterà d'un registro, il quale dovrà sempre rimanere ostensibile alle parti nella Segreteria durante le ore d'officio, e conterrà in separate colonne le seguenti indicazioni:

1. Il numero progressivo d'iscrizione di ciascuna causa;
2. La data dell'iscrizione;
3. Il cognome, il nome e la residenza dell'attore, e nel caso di più attori di ciascuno di essi, nonchè il nome dei rispettivi patrocinanti col cenno del loro domicilio eletto, quando ne sia il caso;
4. Le eguali indicazioni circa la parte convenuta;
5. La data della petizione introduttiva del giudizio e quella dell'irrotulazione degli atti;
6. L'oggetto della causa, e, trattandosi di causa in grado d'appello, la data della sentenza appellata e la indicazione dell'Autorità giudiziaria che la pronunciò;
7. Le altre osservazioni che occorresse di fare, tra cui quella se la causa sia qualificata per le conclusioni del Pubblico Ministero, e precisamente per quale dei casi indicati dall'art. 19 della legge 27 marzo 1862.

Conterrà inoltre un'ottava colonna in cui a suo tempo verrà notata la data della sentenza emanata in seguito all'iscrizione a ruolo, o del provvedimento per cui la causa ne venisse cancellata.

Art. 8. All'effetto indicato al n. 7 dell'articolo precedente, quella parte per il cui assunto debba conchiudere il Pubblico Ministero, ne farà espressa dichiarazione nel protocollo d'irrotulazione, accennando altresì il motivo pel quale a sensi dell'art. 19 della legge 27 marzo 1862 reputi che la causa sia qualificata per le dette conclusioni.

Ciò omettendosi, il patrocinante intervenuto all'irrotulazione per la parte suddetta incorrerà in una ammenda estensibile a L. 50 e non minore di L. 10.

Nel caso indicato all'art. 3 sarà cura del Giudice di supplire, ove sia d'uopo, alle dichiarazioni di cui sopra, facendone opportuno cenno nel rapporto con cui trasmetterà gli atti per la superiore decisione.

Art. 9. L'iscrizione a ruolo verrà fatta per ciascuna causa a cura del Segretario, in seguito all'irrotulazione ed in ordine progressivo secondo la data di questa, e fra le cause irrotulate in uno stesso giorno secondo la data della petizione.

Verranno parimente iscritte nel ruolo a cura del Segretario, le cause pervenute al Tribunale in grado di appello, e prenderanno luogo nella serie secondo la data in cui fu registrato nel protocollo degli esibiti il rapporto col quale vennero accompagnate al Tribunale. Concorrendo per data colle cause irrotulate, di cui nel precedente alinea, avranno la precedenza. Concorrendo invece sotto la medesima data più cause pervenute in grado d'appello, si osserverà anche per esse l'ordine della data della petizione.

Il numero e la data dell'iscrizione a ruolo saranno segnati in capo al protocollo d'irrotulazione, od al rapporto accompagnatorio.

Art. 10. Oltre al ruolo generale sarà tenuto un *Registro per l'iscrizione delle cause d'urgenza.*

In questo si trascriveranno dal ruolo generale e serbando il rispettivo ordine di precedenza: 1.° le cause sopra controversie matrimoniali; 2.° quelle trattate colla forma stabilita dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 1855; 3.° le cause di appellazione dai Giudici di Mandamento; 4.° le cause contumaciali; e 5.° tutte quelle di cui il Presidente avesse decretato la spedizione in via d'urgenza.

Riceveranno tali cause un subalterno numero progressivo da riportarsi anche sotto il numero d'iscrizione nella prima colonna del ruolo generale.

Art. 11. Il Presidente del Tribunale ad istanza delle parti, o dell'una di esse, potrà decretare la spedizione di urgenza delle cause per alimenti, di quelle che presentassero pericolo nella mora e delle altre in cui gli apparisse manifesto il bisogno di maggiore celerità.

Art. 12. I decreti del Presidente che ammettono o che escludono l'urgenza saranno motivati, ma non soggetti a ricorso.

Art. 13. I Tribunali di Circondario, e quanto a quelli divisi in più Sezioni le singole Sezioni, dovranno tenere settimanalmente a giorni ed ore fisse una o più udienze per la discussione delle cause ordinarie, ed una o più udienze per la discussione di quelle iscritte nel registro d'urgenza.

Il Presidente, sentito il Procuratore del Re, determinerà con ordinanza, di cui si terranno affisse copie in Segreteria e nelle sale di udienza, i giorni e le ore per le udienze pubbliche.

Art. 14. Al principio d'ogni mese il Presidente farà estrarre dal ruolo generale, per ordine d'iscrizione, le cause da discutersi nel turno del mese susseguente a quello in cui viene fatta l'estrazione, e designerà la distribuzione a farsene fra le varie Sezioni del Tribunale, se queste ne ha.

Al principio d'ogni quindicina farà eseguire eguale operazione per le cause d'urgenza da discutersi nel turno della quindicina susseguente, desumendole dall'apposito registro.

Le cause estratte pei suddetti turni saranno ripartite per ciascuna udienza in maggiore o minor numero, secondo la presumibile durata della loro discussione.

Le dette estrazioni potranno essere fatte anche fuori dei giorni sopraindicati per turni più brevi ed anche per singole udienze, purchè siano sempre osservati i termini di trenta e di quindici giorni rispettivamente fra l'estrazione della causa ed il giorno dell'udienza, e siano osservate le norme stabilite nei successivi articoli per regolarne l'andamento.

Art. 15. Nel Tribunale e per ogni sezione, se ne abbia, si terrà un particolare registro denominato *Elenco d'udienza*, nel quale verranno di mano in mano iscritte le cause estratte per la discussione, e servirà a mantenerne in evidenza l'andamento fino alla decisione.

Questo elenco sarà duplice per ogni sezione, l'uno per le cause ordinarie e l'altro per quelle di urgenza, e conterrà in altrettante colonne e per ciascuna causa il numero di ruolo, il nome delle parti, quello dei rispettivi patrocinanti, il giorno dell'udienza fissata, il cenno se nella causa occorrano le conclusioni del Pubblico Ministero, e le altre indicazioni di cui nei seguenti articoli.

In ogni sala di udienza e col sistema in appresso indicato saranno affissi gli estratti del duplice elenco della sezione, che ivi tiene le sue udienze, datati e firmati dal Segretario col visto del Presidente.

Art. 16. Seguita l'estrazione delle cause e la designazione delle udienze, verranno compilati gli elenchi di cui nel precedente articolo. In quello per le cause ordinarie si noteranno, secondo il loro ordine progressivo numerico e ripartitamente giorno per giorno, le cause ordinarie estratte per la discussione che dovrà aver luogo nel turno del mese susseguente, ed egualmente nell'altro elenco le cause di urgenza estratte pel turno della quindicina susseguente.

Da tali elenchi così compilati saranno desunti gli estratti di cui nel precedente articolo, i quali dovranno rimanere affissi nelle rispettive sale d'udienza durante l'intero periodo che precede il turno a cui si riferiscono ed anche per tutta la durata di questo, e dovranno inoltre essere comunicati indilatamente all'ufficio del Pubblico Ministero.

Art. 17. Compilato l'elenco, il Segretario dovrà immediatamente consegnarlo al Presidente del Tribunale con tutte le cause che vi sono comprese. Lo stesso farà per ciascun Presidente di sezione trasmettendogli l'elenco e le cause assegnate alla sua sezione.

Il Presidente ed i Presidenti delle sezioni dovranno assegnare nel seno delle sezioni rispettive i Relatori delle singole cause, ritenendone a loro relazione quel numero che sia comportabile col disimpegno delle altre incombenze loro demandate.

Il nome del Relatore verrà scritto sul margine dell'elenco.

Art. 18. A cura del Presidente del Tribunale o della sezione gli atti delle cause qualificate per le conclusioni del P. M. saranno tosto comunicati all'ufficio del medesimo.

In colonna apposita dell'elenco sarà fatta annotazione della data di tale comunicazione.

Art. 19. Per gli effetti dell'art. 15 della legge 27 marzo 1862 il Segretario, colla scorta degli elenchi compilati in conformità dell'art. 16 e mediante cedole da lui sottoscritte, dovrà dare alle parti avviso delle udienze fissate per le cause in cui le medesime sono interessate.

In tali cedole non occorrerà indicare l'oggetto della causa, ma basterà che vi siano indicati i nomi delle parti e dei rispettivi patrocinanti, ed il giorno fissato per l'udienza.

Gli avvisi suddetti dovranno essere intimati ai patrocinanti delle parti almeno quindici giorni, se si tratti di causa ordinaria, ed otto se di causa d'urgenza, prima di quello fissato per l'udienza, e potranno essere dati anche verbalmente, ma sempre osservati gli stessi termini.

In apposita colonna dell'elenco sarà registrato il giorno della seguita intimazione dell'avviso per relazione dell'usciere che l'avrà fatta, e nel caso che l'avviso sia stato verbale, si farà constare della comunicazione e della data di questa nella suddetta colonna mediante la firma del patrocinante, od anche della stessa parte ove non fosse costituito verun patrocinante.

Art. 20. Nel più breve termine possibile e non oltre i venti giorni dalla comunicazione di cui all'art. 18, se si tratta di causa ordinaria, nè oltre otto giorni, se di causa d'urgenza, l'ufficio del P. M. dovrà retrocedere alla Segreteria gli atti comunicatigli, unendovi, se la causa è ordinaria, le proprie conclusioni in iscritto.

Anche di tale retrocessione si farà annotazione in altra colonna dell'elenco.

Gli atti verranno passati indilatamente al Giudice relatore; di che pure sarà fatto cenno come sopra.

Il Segretario darà avviso ai patrocinanti delle parti della seguita produzione delle conclusioni del P. M., ed a loro richiesta ne rilascierà copia. Per dare siffatto avviso e per farne constare si osserveranno le regole additate all'articolo precedente.

Art. 21. Sino a tanto che non sia cominciata la discussione della causa, potranno le parti di comune accordo chiederne la cancellazione dal ruolo, e successivamente ne potrà essere rinnovata l'iscrizione a richiesta della parte più diligente.

Tali domande verranno proposte con istanza, su cui delibererà il Tribunale in camera di consiglio.

La nuova iscrizione prenderà ordine dalla data del decreto che la ammise; ma concorrendo altre cause da portarsi a ruolo sotto la medesima data, sarà posposta all'iscrizione di queste.

Art. 22. Qualunque altra domanda tendente a far cancellare una causa dal ruolo perchè indebitamente inscrittavi o per altro titolo, o tendente a farla inscrivere od a farne rinnovare l'iscrizione sarà pure proposta con istanza, sulla quale deciderà il Tribunale come nel precedente articolo, sentite occorrendo le parti.

La causa potrà anche essere fatta cancellare d'ufficio dal Tribunale quando, prima ancora della sua chiamata all'udienza, accadesse di dover provvedere con semplice decreto alla ulteriore o più regolare sua istruzione.

Art. 23. Ove avvenga la cancellazione dal ruolo di una causa già inscritta nel registro delle cause d'urgenza, ovvero negli elenchi d'udienza, sarà cura del Segretario di farne tosto annotazione tanto nel registro quanto negli elenchi, e nei relativi estratti.

Art. 24. Se una o più cause non possano essere discusse nell'udienza assegnata, s'intenderanno di pien diritto differite alla prossima udienza successiva destinata per le cause ordinarie o per quelle d'urgenza, secondochè le suddette appartenevano all'uno od all'altro novero, e vi saranno discusse prima delle altre nell'ordine che già avevano nella precedente udienza.

Così pure le cause, che rimanessero non discusse dopo spirato il turno in cui erano comprese, verranno discusse nel rispettivo turno successivo serbando l'anteriorità del lor numero; talchè le cause estratte e portate in elenco pei succedenti turni non comincieranno ad essere discusse che dopo esaurite le prime.

Pel migliore servizio delle udienze ed a norma delle parti il Segretario al cominciare d'ogni turno d'udienza trascriverà negli estratti di cui all'art. 16 le cause arretrate del turno precedente. A tale effetto gli estratti da compilarsi a sensi del suddetto articolo avranno a sinistra un margine abbastanza ampio da potersi fare la detta trascrizione.

Il Presidente del Tribunale terrà conto dell'arretrato onde commisurare opportunamente il novero delle cause da estrarsi giusta l'art. 14 pei turni successivi, lasciando vacue in caso di bisogno le prime udienze di ciascun turno, onde dar luogo in quelle alla discussione delle cause del turno precedente rimaste arretrate.

Art. 25. Nei casi di somma urgenza potrà il Presidente decretare che una causa sia discussa prima del giorno e dell'ordine fissato nell'elenco d'udienza per la sua chiamata, ed anche prima della sua iscrizione nell'elenco.

In tal caso il Segretario noterà l'anticipata chiamata della causa nell'elenco d'udienza e nel relativo estratto, e curerà che ai patrocinanti delle parti sia dato preavviso dell'udienza assegnata. La firma dei patrocinanti stessi in margine all'annotazione nell'elenco basterà a dare prova del preavviso.

Ove in tali cause occorresse la comunicazione al P. M. il Presidente provvederà perchè sia fatta ad un congruo termine avanti la discussione di quelle.

Art. 26. Esaurite le cause assegnate ad un'udienza, potranno, purchè le parti vi acconsentano, chiamarsi le successive, ancorachè il giorno d'udienza assegnato alle medesime non fosse ancora giunto.

Art. 27. Qualora in una causa qualificata per le conclusioni del P. M. in iscritto non fosse stata notificata alle parti la produzione delle conclusioni almeno cinque giorni prima dell'udienza, si farà luogo al rinvio della causa ad altro giorno, assegnandole il posto che dovrà avere nell'elenco; di che si farà indilatamente annotazione in questo non meno che nel relativo estratto, con cenno della data del seguito rinvio.

Lo stesso avrà luogo in tutti gli altri casi, in cui il rinvio fosse ordinato per altri motivi indipendenti dal fatto o dalla volontà delle parti, o non ascrivibili a loro colpa o negligenza.

Art. 28. Di mano in mano che le cause siano discusse, l'usciere d'udienza sotto la vigilanza del Segretario ne farà annotazione nell'elenco e nell'estratto di cui agli articoli 15 e 16.

Terminati i turni, gli estratti degli elenchi d'udienza verranno conservati nella Segreteria.

SEZIONE II. — *Conclusioni del Pubblico Ministero.*

Art. 29. Fermo il disposto dell'art. 20 quanto alle cause ordinarie, e dalla sezione 5.a del presente capitolo quanto agli affari d'istruttoria contenziosa e di volontaria giurisdizione, il P. M. darà le sue conclusioni oralmente in pubblica udienza.

Art. 30. Le ispezioni del P. M. circa le cause che gli sono deferite per le sue conclusioni, debbono essere dirette a procacciare che la legge sia intesa ed applicata rettamente, che nei giudizi non sia violata la competenza per ragione di materia, o siano osservate tutte le prescritte forme, e che non sia pregiudicato l'interesse pubblico nelle cause che più direttamente il riguardano, nè quello dei corpi morali e delle altre persone tutelate.

Quanto alle cause di cui il P. M. chiedesse la comunicazione a sensi dell'articolo 19, lettera *g* della legge 27 marzo 1862, e quanto alle rappresentanze che avesse a fare durante l'udienza, si osserverà il disposto degli articoli 38 e 41.

Art. 31. Negli uffici del P. M. si terrà un registro delle conclusioni scritte o pronunciate all'udienza, nel quale si farà cenno sommario del loro tenore.

SEZIONE III. — *Udienza.*

Art. 32. I membri del Tribunale, compresi gli Uditori che fossero chiamati a fungere da Giudici, il rappresentante del P. M. ed il Segretario, l'Avvocato dei poveri ed i suoi Sostituiti non potranno altrimenti intervenire all'udienza pubblica che colla prescritta divisa.

Gli Avvocati patrocinanti non potranno comparire avanti al Tribunale che in toga nera, con sottabito nero e collare simile a quello dei Giudici.

Gli uscieri presteranno il loro servizio all'udienza colla loro divisa.

Art. 33. Chi presiede all'udienza ne avrà la direzione e vi manterrà il buon ordine.

Se la pubblicità potesse essere pericolosa alla religione, al buon ordine od ai costumi a ragione dell'indole della causa, il P. M. richiederà ed il Tribunale ordinerà, anche d'ufficio, che la discussione abbia luogo a porte chiuse.

Tale ordine verrà dato per decreto motivato da leggersi in pubblica udienza osservato sempre il disposto dell'art. 24 della legge 27 marzo 1862 quanto alla pubblicazione della sentenza.

Art. 34. Gli astanti alle udienze staranno a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare durante l'udienza pubblici segni di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione, o se il fatto che turbò l'udienza avesse un carattere più grave, si osserverà il disposto degli articoli 604 e 611 del Codice di procedura penale.

L'usciere assistente all'udienza sorveglierà che nessuno s'introduca nella sala in modo sconveniente, ovvero con armi, bastoni, ombrelli e simili.

Art. 35. Le cause saranno chiamate all'udienza e spedite nell'ordine in cui sono iscritte nell'elenco. Se ne farà la chiamata dall'usciere di servizio, d'ordine del Presidente.

Art. 36. Il Presidente darà la parola al Giudice relatore della causa, il quale leggerà la sua relazione. Questa rimarrà coll'originale delle conclusioni scritte del P. M. fra gli atti da conservarsi presso la Segreteria, e dovrà colle conclusioni suddette unirsi al rotolo della causa ove questa fosse recata ad ulterior grado d'istanza.

Art. 37. I patrocinanti nella pubblica udienza rivolgeranno sempre la parola al Tribunale od al Presidente senza introdurre dialogo fra di loro.

Chi presiede all'udienza chiamerà all'ordine coloro che non si tenessero nei modi di una decente ed ordinata discussione, e vieterà in ispecie le interruzioni. Saranno applicabili ai patrocinanti le disposizioni del 1.o e 2.o alinea dell'articolo 621 del Codice di procedura penale.

Terminate le dispute da ambe le parti, il Presidente non permetterà loro di replicare, qualora, sentito il Tribunale, si riconoscesse essere la causa già sufficientemente discussa.

Art. 38. Nelle cause in cui dee conchiudere il P. M. dopo le dispute delle parti, il rappresentante del medesimo pronuncierà le sue conclusioni, e se queste furono prodotte in iscritto giusta l'art. 20 ne verrà data lettura dal Segretario.

Anche in questo caso il P. M. potrà tuttavia dopo le dispute delle parti aggiungere oralmente alle precedenti conclusioni scritte, modificarle o variarle.

Alle parti non sarà consentita veruna replica dopochè il P. M. abbia avuta la parola sul merito della causa, bensì avranno facoltà di far passare immediatamente al Tribunale, per mezzo del Segretario, qualche nota.

Art. 39. Alle udienze dovrà sempre intervenire il Pubblico Ministero, il quale anche nel corso delle medesime potrà chiedere la parola per fare al Tribunale quelle rappresentanze che credesse opportune circa l'ordine dell'udienza, o nell'interesse della legge e nello scopo della vigilanza a lui demandata.

Art. 40. Il rappresentante del P. M., l'avvocato dei poveri ed i patrocinanti parleranno al Tribunale stando in piedi.

Art. 41. Se il P. M. usando della facoltà concessagli dall'art. 19, lettera *g* della legge 27 marzo 1862, vorrà chiedere la comunicazione della causa per conchiudere, ne farà la richiesta al Tribunale, ed ove non dia le sue conclusioni nell'udienza stessa, il Tribunale fisserà l'udienza in cui verranno date, ed il Presidente ne avviserà le parti, onde, volendo, possano trovarsi presenti.

In questo secondo caso gli atti a cura del segretario, saranno comunicati all'officio del P. M. fattane annotazione nell'elenco come è prescritto all'art. 18.

Art. 42. Per ogni udienza si terrà un verbale, in cui dal segretario si noteranno: 1. i nomi dei giudici e dell'ufficiale del P. M. intervenuti all'udienza; 2. l'ora in cui l'udienza avrà avuto principio, e quella in cui si sarà chiusa; 3. gli affari trattati nel corso della seduta, dei quali si farà un cenno sommario; 4. le requisitorie che si facessero dal P. M. e le deliberazioni relative.

Art. 43. Non si dovranno riportare nel verbale di udienza nemmeno per sunto le deduzioni delle parti, ma basterà l'accennare l'ordine in cui queste abbiano avuta la parola.

I richiami all'ordine, i rinvii di cause ed i motivi che li abbiano determinati, le assegnazioni d'udienze ed in generale ogni altro fatto di cui importi serbare documento, dovranno essere fedelmente notati nel verbale d'udienza. L'ufficiale del P. M. presente alla udienza potrà anche farvi inserire testualmente tutte le osservazioni che ravviserà del caso.

Il verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario.

I verbali delle udienze che si succedono in una medesima sezione saranno scritti l'uno dopo l'altro, senza spazio in bianco, e riuniti in volumi.

Art. 44. Nel caso contemplato dall'articolo 44 della legge 27 marzo 1862, in cui la parte attrice recedesse da tutti o da taluno dei suoi punti di domanda, o la convenuta decampasse da tutte o da taluna delle eccezioni, se ne dovrà erigere, udienza stante, un separato verbale da sottoscriversi dalle parti, dal presidente e dal segretario, inseritane espressa menzione nel verbale dell'udienza a sensi dell'art. precedente.

Di siffatto verbale di recesso, che dovrà rimanere unito agli atti d'ufficio della causa, le parti potranno aver copia.

Art. 45. Con autorizzazione del presidente le parti potranno ottenere copia per estratto dei luoghi dei verbali d'udienza che le riguardano. Tali estratti saranno sottoscritti dal segretario, e dal presidente vidimati.

SEZIONE IV. — *Deliberazione e sentenza.*

Art. 46. I giudici dovranno deliberare immediatamente dopo la discussione della causa.

Ove la natura della causa lo richiedesse, potranno differire la prolazione della sentenza ad una delle prossime udienze, ma non oltre il termine di giorni trenta.

Art. 47. Le deliberazioni dei giudici per la decisione della causa si terranno in camera di consiglio, nelle ore determinate dal presidente del Tribunale o della sezione, a porte chiuse, senza intervento del Pubblico Ministero, nè del Segretario.

Curerà il presidente che se la votazione della causa non possa aver luogo nello stesso giorno in cui fu discussa nell'udienza, segua almeno nel tempo più prossimo che sia possibile.

Art. 48. Non potranno concorrere alla votazione se non quei giudici che avranno assistito alla discussione della causa.

Il presidente dirigerà la votazione per modo che siano distintamente poste e bene definite le questioni sul fatto e sul diritto; sopra ciascuna di esse raccoglierà quindi partitamente i voti dei giudici per ordine inverso della loro anzianità, e cominciando sempre dal voto del relatore, ancorchè tale sia lo stesso presidente.

Saranno del resto osservate le vigenti norme sulle deliberazioni in affari civili, in quanto non sia diversamente disposto dalle leggi 13 novembre 1859 e 27 marzo 1862.

Art. 49. La sentenza verrà indi dal relatore o da quello tra i votanti che ne sarà incaricato dal presidente, estesa nella forma prescritta dalle vigenti leggi di procedura civile, col cenno che il P. M. fu sentito, quando ciò ebbe luogo, e colla esposizione dei motivi che precederanno alla parte dispositiva.

Sarà resa in nome del Re nella forma indicata allo art. 4, e verrà sottoscritta da tutti i giudici votanti. Quello tra essi che avrà compilati i motivi aggiungerà alla sua firma la parola *estensore*.

Art. 50. Nei motivi delle sentenze dovrà mantenersi possibilmente la separazione delle questioni di fatto da quelle di diritto; saranno citati gli articoli di legge sui quali il giudicato si fonda, ed accennati concisamente i principii di diritto che avranno influito sulla decisione.

Art. 51. Le sentenze verranno pubblicate dal Segretario nell'udienza del giorno in cui saranno sottoscritte o nella prima successiva.

Se il Tribunale è diviso in più sezioni, verranno pubblicate in ognuna le sentenze da esse pronunciate, ancorachè i giudici presenti alla pubblicazione non fossero concorsi a pronunciarla.

La pubblicazione viene fatta mediante lettura del tenore della sentenza, ommessi però i motivi.

Anche della pubblicazione delle sentenze verrà fatta particolare menzione nel verbale d'udienza, e se ne farà inoltre un cenno in calce alla sentenza medesima, datato e sottoscritto dal segretario.

Art. 52. Verificandosi anche in seguito alla discussione in udienza il caso di dover provvedere con semplice decreto, questo non sarà pubblicato, ma semplicemente enunciato dal segretario nell'udienza pubblica, e ne verrà fatta menzione nel relativo verbale.

Si praticheranno anche in questo caso le annotazioni di scarico sul ruolo, sull'elenco e sui relativi estratti.

Art. 53. L'efficacia della sentenza rispetto alle parti non ha luogo che colla sua intimazione, da eseguirsi secondo le vigenti disposizioni di procedura.

E però indilatamente dopo la pubblicazione della sentenza, dovrà questa essere messa in corso di spedizione se fu pronunciata in primo grado, o trasmessa per la sua spedizione al primo giudice se fu resa in grado di appello.

Art. 54. Al fine d'ogni mese i Procuratori del Re trasmetteranno al Procuratore Generale da cui dipendono un prospetto delle cause discusse e non decise nel termine prescritto.

Il Procuratore Generale rassegnerà i prospetti trasmessigli, con quello che concerne la Corte d'Appello, al Ministero della Giustizia.

SEZIONE V. — *Affari d'istruttoria contenziosa e di volontaria giurisdizione.*

Art. 55. Nei Tribunali divisi in più Sezioni, per la trattazione degli affari contenziosi civili non qualificati per l'udienza pubblica, di quelli di volontaria giurisdizione e degli altri non compresi nelle dette specie e da decidersi tuttavia in camera di consiglio, le camere di consiglio saranno esclusivamente costituite dalle singole Sezioni.

Il Presidente del Tribunale assegnerà gli affari suddetti alle varie Sezioni.

I Presidenti di queste ne faranno la distribuzione fra i diversi membri che le compongono, osservando il disposto dal primo alinea dell'art. 17.

Negli affari che hanno sequela di atti, l'assegnazione della Sezione fatta dal Presidente sul primo atto s'intenderà estesa anche agli atti successivi, salvo che il Presidente disponesse diversamente.

La stessa norma si osserverà anche riguardo all'assegnazione dei singoli Relatori.

Le disposizioni del 2 e 4 alinea di quest'articolo sono comuni ai Tribunali non divisi in Sezioni.

Art. 56. Nelle camere di consiglio non interverrà il P. M. Se tuttavia fosse dalla camera di consiglio invitato a recarsi nel suo seno per dare schiarimenti o per esprimere il proprio parere in oggetti di volontaria giurisdizione, sarà in facoltà del medesimo di prestarsi all'invito.

In tal caso sarà fatta menzione dell'intervento del P. M. nel verbale di consiglio.

Art. 57. Quanto al modo di dirigere la votazione, raccogliere i voti e concretare la decisione si osserverà anche in camera di consiglio il disposto dall'art. 48.

Art. 58. Per gli affari accennati all'art. 55 sarà tenuto dal Segretario o da chi ne fungerà le veci un verbale di consiglio, nel quale, oltre l'indicazione dei Giudici intervenuti e del Segretario, dell'ora in cui si è cominciata e in cui si è levata la seduta, si enunceranno sommariamente gli affari trattati e gli incidenti occorsi, non che la natura della presa deliberazione.

Non si dovranno però registrare le opinioni dei singoli votanti, e neppure sarà a farsi cenno se la deliberazione sia stata presa ad unanimità od a maggioranza di voti. Tuttavia negli affari in cui è involta la responsabilità pecuniaria dei Giudici sarà libero ai votanti dissenzienti di far inserire nel verbale di consiglio il proprio voto.

La camera di consiglio potrà anche ordinare che durante la discussione lo stesso Segretario si debba ritirare; nel quale caso, presa la deliberazione e riammesso il Segretario, il Presidente gliene indicherà il tenore onde ne faccia annotazione nel verbale.

Art. 59. Gli affari di volontaria giurisdizione e gli atti relativi agli incidenti contenziosi, nei quali il M. P. debba conchiudere, saranno al medesimo trasmessi nella forma più breve con semplice attergato del Presidente del Tribunale o della Sezione.

Il P. M. dovrà retrocederli nel più breve termine possibile colle conclusioni stese in seguito dell'attergato di comunicazione, scritte od almeno firmate dall'Ufficiale del P. M. che ne fu incaricato.

Nell'Ufficio del P. M., oltre al registro per le conclusioni a servigio dell'udienza di cui all'art. 31, si terrà per tutti gli altri affari, di cui viene fatta comunicazione, un altro registro indicante il numero di protocollo, il nome delle parti e l'oggetto degli atti comunicati, la data della comunicazione, quella delle conclusioni e della retrocessione degli atti; il nome dell'Ufficiale del P. M. che stese le conclusioni, ed il sunto delle medesime. Il registro avrà inoltre la solita colonna libera per le osservazioni.

Anche nei registri del Tribunale si terrà nota della comunicazione degli atti all'Ufficio del M. P. e della loro retrocessione.

Art. 60. Nei decreti e nelle deliberazioni rese dal Tribunale, previe le conclusioni del P. M., si dovrà sempre accennare che questo fu udito, senza uopo di esprimere in quale senso abbia conchiuso.

Potrà il Tribunale ordinare, ove il creda opportuno a maggior istruzione dell'affare, che insieme colla propria deliberazione sia comunicata al Giudice di Mandamento anche una copia delle conclusioni del P. M.

Delle conclusioni del P. M. sarà sempre libero alle parti di avere copia.

CAPO III. — *Dei Tribunali di commercio.*

Art. 61. Le disposizioni del precedente capitolo concernenti il ruolo delle cause e la loro chiamata per la discussione, l'udienza, la deliberazione e la sentenza, non che l'istruttoria contenziosa sono comuni al Tribunale di commercio di Milano ed ai Tribunali di Circondario, in quanto funzionano come Tribunali di commercio, tranne che la sentenza sarà proferita non più tardi di giorni otto dopo la discussione.

Compiuta pertanto l'attitazione della causa di commercio, di cambio o marittima, secondo le norme speciali di procedura stabilite per tali generi di cause, e serbate in vigore coll'art. 17 della legge 27 marzo 1862, la causa verrà iscritta a ruolo.

Art. 62. Nei Tribunali di Circondario il ruolo generale servirà anche per le cause di commercio, la quale natura della causa sarà indicata nella colonna delle osservazioni, e sarà quindi accennata anche nel registro delle cause d'urgenza, nell'elenco d'udienza e nei relativi estratti.

Queste cause saranno sempre portate sul registro pre la spedizione d'urgenza, e specialmente per le cause cambiarie il Presidente del Tribunale potrà usare della facoltà di cui alla prima parte dell'art. 25.

Art. 63. Nel Tribunale di commercio in Milano il turno d'udienza per la spedizione delle cause sarà di quindici giorni.

Si terrà tuttavia un registro per la più celere spedizione delle cause contumaciali e cambiarie, e delle altre che il Presidente fosse per dichiarare più urgenti, per le quali il turno sarà di giorni otto.

Al principio di ogni quindicina, ed all'ottavo giorno di essa, il Presidente farà l'estrazione delle cause ordinarie e di quelle di urgenza da spedirsi rispettivamente nei turni susseguenti a quelli in cui vennero fatte le estrazioni, e si osserverà nel resto quanto è disposto a tale riguardo pei Tribunali di Circondario.

Art. 64. Nei Tribunali di Circondario la discussione delle cause di commercio, sia in primo grado che in grado d'appello, potrà essere promiscua con quella delle altre cause, salvo che i Presidenti, avuto riguardo al numero delle cause commerciali, ravvisassero acconcio di stabilire delle udienze esclusive per le medesime, anche straordinarie, onde conciliare al possibile il minore disagio degli Assessori mercantili e degli Avvocati col non interrotto corso degli affari.

Art. 65. Alla pubblica udienza gli Assessori mercantili prenderanno posto immediatamente dopo i Giudici e sopra seggi eguali.

Art. 66. Pronunciando i Tribunali di Circondario come Tribunali di commercio, ne faranno espressa menzione nelle loro sentenze e decisioni.

Art. 67. Nonostante che il P. M. non debba conchiudere nelle cause di commercio, nè intervenire alle udienze che le riguardano, tuttavia presso i Tribunali di Circondario facienti funzione di Tribunali di commercio, egli dovrà comprendere nel prospetto di cui all'art. 54 anche le cause suddette.

Quanto al Tribunale di commercio di Milano lo stesso prospetto verrà dal Presidente del Tribunale rassegnato al Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano, il quale lo trasmetterà al Procuratore Generale.

CAPO IV. — *Delle Corti d'Appello e del Tribunale di Terza Istanza.*

Art. 68. Le disposizioni del capo II sono comuni alle Corti d'Appello, in quanto non è diversamente disposto nei seguenti articoli.

Per le incombenze specialmente riservate alle Corti d'appello dal 1 alinea dell'art. 11 della legge 27 marzo 1862 saranno osservate le norme già vigenti. In tali casi i membri della Corte saranno dal Primo Presidente convocati in camera di consiglio nel competente numero.

Art. 69. L'inscrizione delle cause a ruolo verrà fatta di mano in mano che perverranno alla Corte e secondo la data della registrazione loro al protocollo degli esibiti. Concorrendo nel medesimo giorno più cause, si inscriveranno secondo la data della sentenza appellata.

Art. 70. Verranno riportate sul registro delle cause d'urgenza le cause di commercio e quelle che verranno decretate per la più celere spedizione dal Primo Presidente, giusta le norme additate agli articoli 10 ed 11.

Art. 71. Gli avvisi di cui agli articoli 19, 20 e 25 saranno notificati col mezzo degli uscieri di servizio presso la Corte.

Art. 72. L'istanza di cui agli articoli 21 e 22 sarà presentata direttamente al protocollo degli esibiti della Corte d'Appello; e presso la medesima Corte verrà altresì trattato l'incidente indicato al detto articolo 22, osservato il disposto del precedente articolo quanto alle occorrenti intimazioni.

Art. 73. Le disposizioni precedenti valgono altresì pel Tribunale di terza istanza.

Art. 74. Nei casi in cui, a tenore delle vigenti leggi di procedura, è ammesso lo straordinario rimedio della revisione contro due decisioni conformi, sarà sempre sentito nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero.

Art. 75. Nelle udienze pubbliche i membri del Tribunale di terza istanza vestiranno la zimarra di seta nera con cintura di seta rossa guernita di nappine d'oro, la toga di lana nera con maniche rialzate ed annodate sulle spalle con cordone d'oro ed il collare di tela battista; porteranno il berretto di velluto nero fregiato d'un grosso cordone d'oro. Il Presidente avrà il berretto con gallone d'oro invece del cordone.

Nelle funzioni solenni il Presidente ed i Consiglieri di Terza Istanza vestiranno toga rispettivamente eguale a quella d'un Presidente di Sezione e dei Consiglieri della Corte di Cassazione, colla differenza che le maniche saranno soppannate di taffetà bianco; porteranno il berretto fregiato come nel precedente capoverso, ed il collare di trina.

CAPO V. — *Delle ferie.*

Art. 76. Ogni Corte ed ogni Tribunale di Circondario avrà pel tempo delle ferie, e con riguardo al numero de' suoi Giudici una o più camere di vacazione, le quali si occuperanno promiscuamente degli affari civili e penali.

Art. 77. Le camere di vacazione saranno formate un mese prima dal Presidente, e la tabella dei membri che avranno a comporle, portante l'indicazione del giorno in cui avrà principio ed in cui cesserà il loro turno di servizio, nonchè dei giorni d'udienza, sarà trasmessa al Ministro della Giustizia per la sua approvazione, ed affissa nell'albo della Corte o del Tribunale otto giorni prima del principiare delle ferie.

Non si potrà fare alcuna variazione nell'ordine del servizio espresso nella tabella se non coll'approvazione del Ministro, e ne sarà fatta menzione sulla detta tabella affissa nell'albo.

Si consegnerà al P. M. una copia della tabella e delle variazioni che si fossero introdotte prima della loro pubblicazione.

Art. 78. Se vi saranno affari in ritardo, oltre la camera o camere di vacazione incaricata del servizio ordinario durante le ferie si dovrà comporre un'altra camera destinata a sedere anche durante una sola parte di esse.

Art. 79. Nel tempo delle ferie indicate dagli articoli 99 al 102 della legge 13 novembre 1859 dovranno spedirsi soltanto le cause iscritte nel registro delle cause d'urgenza.

I turni per la discussione di tali cause verranno assegnati in modo che il cominciamento della prima quindicina durante le ferie abbia a coincidere col primo giorno di esse.

Il corso degli altri affari non resterà sospeso a cagione delle ferie.

Nulla è innovato quanto alle ferie giuridiche di cui tratta il capo XXXV del Regolamento del processo civile; tuttavia anche durante le dette ferie giuridiche, ad eccezione dei giorni festivi, si dovranno tenere le udienze per la discussione delle cause.

Art. 80. I Primi Presidenti delle Corti d'Appello, quindici giorni almeno prima che scadano le ferie, sentito il Procuratore Generale, rassegneranno al Ministero di Grazia e Giustizia un progetto di composizione delle Sezioni nelle Corti e nei Tribunali, delle Sezioni di accusa e delle Corti d'Assisie pel successivo anno giuridico.

Art. 81. Ciascheduno dei membri componenti il Tribunale di terza istanza avrà le ferie nei limiti prescritti all'alinea dell'art. 99 della legge 13 novembre 1859, ma ripartitamente ed in modo che non più di due Giudici sieno contemporaneamente assenti per tale titolo. E però potranno essere prese anche fuori del periodo di tempo assegnato per le ferie degli altri collegi giudiziari.

A supplire presso il Tribunale suddetto i Consiglieri assenti a cagione delle ferie, si provvederà giusta il prescritto dall'articolo 4 del Regio Decreto 24 luglio 1859, n. 3573.

Il Presidente del Tribunale di terza istanza dovrà dare al Ministro della Giustizia preventiva informazione dell'assenza dei membri del Tribunale stesso a titolo delle ferie.

CAPO VI. — *Degli avvocati.*

Art. 82. Gli avvocati che, valendosi della facoltà accordata dalla legge 27 marzo 1862, intendessero di esercitare atti di patrocinio dinanzi a Tribunali e giudici di mandamento fuori del territorio loro assegnato nel decreto di nomina, dovranno, per la prima volta, farsi riconoscere dai medesimi, giustificando a richiesta del Presidente o del Giudice di essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura in Lombardia, e di aver prestato il prescritto giuramento.

Si terrà presso ogni Autorità giudiziaria un registro all'oggetto che vi appariscano le condizioni anzidette unitamente alla firma cerziorata dell'avvocato.

Art. 83. Gli avvocati di cui nel precedente articolo dovranno inoltre nei singoli procedimenti eleggere domicilio nel luogo in cui intendano esercitare atti di patrocinio, ed ivi soltanto verranno fatte le intimazioni e notificazioni per essi e per le parti da loro patrocinate.

Il domicilio eletto dovrà essere indicato nell'esteriore di ciascun atto, come pure nei verbali di comparsa a cui intervenissero i detti avvocati.

Non osservandosi le prescrizioni di cui sopra, le notificazioni ed intimazioni suddette verranno fatte nella forma stabilita al § 494 del Regolamento del processo civile.

Art. 84. Negli atti in grado d'appello e di revisione il domicilio dovrà essere eletto anche nel luogo di residenza della Corte d'appello o del Tribunale di terza istanza, ed indicato giusta le norme e sotto le comminatorie del precedente articolo.

Gli avvocati che si presenteranno a patrociuare alle udienze delle Corti d'appello e del Tribunale di terza istanza dovranno, a richiesta di chi presiede l'udienza, giustificare la propria qualità ed il mandato.

Art. 85. In verun caso la parte condannata nelle spese della lite potrà essere tenuta a rifondere le maggiori spese di viaggio e di soggiorno, occorse all'avvocato della parte contraria per avere patrocinato fuori della propria residenza.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 86. I Tribunali di Circondario ed il Tribunale di commercio in Milano, potranno far intimare ed eseguire i loro ordini e decisioni nei Mandamenti compresi nel loro Circondario, ma fuori del luogo di loro residenza, anche col mezzo degli uscieri addetti alle Giudicature di quei Mandamenti.

Art. 87. Le Corti, i Tribunali e le Giudicature di Mandamento e di Polizia, i giudici istruttori, gli uffici del P. M. e dell'avvocato dei poveri, avranno un proprio sigillo a rilievo ed un altro ad incavo portanti lo stemma reale e la denominazione dell'ufficio. I rispettivi capi d'ufficio provvederanno onde siano cautamente custoditi.

Art. 88. Le contravvenzioni dei segretari, dei sostituiti segretari e degli uscieri alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite con un'ammenda non minore di L. 5.

Art. 89. Potranno le Autorità giudiziarie, per l'interno loro servizio, deliberare speciali regolamenti, i quali però non verranno posti in esecuzione se non dopo approvati dal Ministro della Giustizia e comunicati al P. M.

Art. 90. Entro il mese di luglio prossimo venturo i procuratori generali presso le Corti d'appello in Milano ed in Brescia comunicheranno a tutte le Autorità giudiziarie ad agli avvocati dei poveri l'elenco di tutti gli avvocati ammessi all'esercizio in Lombardia da estrarsi dagli atti delle rispettive Corti.

L'elenco verrà poi regolarmente completato e modificato a cura dei capi delle dette Autorità ed uffici, in conformità delle pubblicazioni e comunicazioni ufficiali.

Art. 91. In tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, e che riguarda il servizio presso le Corti, i Tribunali e le Giudicature in materia civile, si osserveranno le altre norme e discipline vigenti, in quanto possano essere applicabili.

V. d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli

RAFFAELE CONFORTI.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.